



**COMMISSARIO di GOVERNO**  
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

Provvedimento n. 17 del 2/3/2022

**Oggetto:** Accordo di programma – V Atto integrativo - TP\_501 Campobello di Mazara "Eliminazione del rischio idrogeologico in Contrada Perriera" - Codice ReNDiS 19IR156/G1 - CUP J14J15000010001 - CIG 8992827B98.

**Provvedimento di esclusione: PACOS S.r.l.**

Il sottoscritto Arch. Maurizio Falzone, n.q. di Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto,

**Visto** il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»" nelle parti ancora in vigore a seguito dell'entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

**Visto** il Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e ss.mm.ii. (nel seguito "Codice");

**Visto** il Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50" (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016- Suppl. Ordinario n. 22);

**Visto** il Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32 "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici" (G.U. n. 92 del 18 aprile 2019);

**Visto** il Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" (G.U. n. 178 del 16 luglio 2020);

**Viste** Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26/10/2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 del 11/10/2017;

**Visto** il Decreto Commissariale n. 2297 del 23/11/2021 con il quale, tra l'altro:

- ✓ si è preso atto che con Decreto Commissariale n. 1024 del 21/05/2021, l'intervento TP\_501 Campobello di Mazara "Eliminazione del rischio idrogeologico in Contrada Perriera" - Codice ReNDiS 19IR156/G1 - CUP J14J15000010001, è stato finanziato, approvato in linea amministrativa, approvato il quadro economico, dichiarato di pubblica utilità, urgente e indifferibile;
- ✓ è stata autorizzata la gara per l'affidamento dell'appalto dei lavori inerenti all'intervento *de quo*, da svolgersi mediante procedura aperta come definita dall'art. 3, comma 1, lett. sss) del Codice e disciplinata dall'art. 60 del Codice, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis e dell'art. 95 del Codice, utilizzando l'inversione procedimentale di cui all'art. 133, comma 8 del Codice.

**Visti** il bando, i modelli e gli avvisi di gara approvati con il suddetto Decreto Commissariale n. 2297/2021;

**Visto** il verbale di gara n. 1 relativo alla seduta pubblica del 20/12/2021, dal quale si evince che il concorrente primo in graduatorie risulta l'operatore PACOS S.r.l. con un ribasso offerto pari al 30,5791% dell'importo a base di gara;

**Considerato che:**

- lo Scrivente ha appreso da notizie di stampa che il sig. Palilla Calogero, già legale rappresentante ed

amministratore unico di Codesta Società, risulta destinatario di misura cautelare interdittiva, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Catania, recante divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e divieto di esercitare attività d'impresa e di assumere uffici direttivi di imprese, con interdizione dalle attività ad esse inserenti, per il periodo di dodici mesi.

Inoltre si apprende che la menzionata misura interdittiva è stata comminata nei confronti del sig. Palilla Calogero per aver commesso, in corso con altri soggetti, il delitto di cui all'art. 356 c.p., integrante la fattispecie della " Frode nelle pubbliche forniture", avendo realizzato opere difformi rispetto al progetto;

- in particolare, tale reato è stato commesso da questi n.q. di rappresentante legale della PACOS s.r.l. quale aggiudicataria delle "Opere complementari per la protezione dello specchio acqueo del 1° bacino del porto turistico di Riposto" ed in danno della Stazione appaltante Regione Siciliana e che i fatti addebitati al sig. Palilla Calogero involgono direttamente la società PACOS in quanto commessi nel suo interesse al fine di garantire a questa indebite utilità economiche all'esito dell'esecuzione dell'appalto;
- la natura dei fatti oggetto di misura cautelare e le caratteristiche delle condotte ad essi relative, nel caso di specie, corrispondenti a "gravi delitti propri dell'attività imprenditoriale svolta nei confronti della pubblica amministrazione", incidono negativamente sull'integrità ed affidabilità della società, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) del codice dei contratti pubblici, in quanto indice dell'esistenza di un sistema organizzato finalizzato alla sistematica violazione della finalità pubblica che dovrebbe caratterizzare l'attività imprenditoriale svolta nei confronti della pubblica amministrazione, in appalti aventi ad oggetto lavori pubblici alla stregua di quelli relativi alla procedura in oggetto.
- il concetto di "grave illecito professionale" ricomprende, infatti, ogni condotta, collegata all'esercizio dell'attività professionale, contraria ad un dovere posto da una norma giuridica sia essa di natura civile, penale o amministrativa (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. III, 2 aprile 2020, n. 2245).

**Vista** la recente giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato, sez. V, 27 febbraio 2019, n. 1367), secondo la quale non è necessario che i gravi illeciti professionali posti a supporto della sanzione espulsiva siano accertati con sentenza, anche non definitiva, essendo sufficiente che gli stessi siano ricavabili da altri gravi indizi, tra i quali vi è anche la emissione di misura cautelare interdittiva.

**Considerato** che il rapporto tra procedimento penale e attività valutativa della P.A. si pone, infatti, nei seguenti termini, quanto al comma 5 dell'art. 80: a) non rileva in sé la condanna definitiva, ma il fatto emergente dagli atti; b) quest'ultimo è sempre rivalutato autonomamente dalla stazione appaltante, con riguardo ai riflessi che possa avere sulla affidabilità professionale del concorrente, atteso che la p.a. non può essere obbligata a mantenere un rapporto contrattuale con soggetti che reputi inaffidabili, sulla base di elementi obiettivi (Ordinanza recante misura interdittiva), per quanto non ancora accertati definitivamente in un giudizio. Inoltre, integra principio indiscusso quello in forza del quale il possesso dei requisiti di moralità professionale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 debba sussistere in capo a ciascun operatore economico al momento della presentazione della domanda di partecipazione e debba essere mantenuto, senza soluzione di continuità, sino al momento del collaudo dell'opera.

In particolare, "Nelle gare di appalto per l'aggiudicazione di contratti pubblici i requisiti generali e speciali devono essere posseduti dai candidati non solo alla data di scadenza del termine per la presentazione della richiesta di partecipazione alla procedura di affidamento, ma anche per tutta la durata della procedura stessa fino all'aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo dell'esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità" (cfr. Consiglio di Stato sez. V, 11/01/2021, n.386).

A nulla rilevano, pertanto, la cessazione del sig. Palilla Calogero dalla carica di amministratore unico della Società, avvenuta in data 17 gennaio 2022, né, tantomeno, i successivi atti afferenti alla nomina di un nuovo amministratore unico della Società, comunicata da quest'ultima in data 15 febbraio 2022.

Tali atti, postumi rispetto ai fatti oggetto della misura cautelare, nonché alla emissione della stessa Ordinanza avvenuta nei primi giorni del mese di gennaio 2022, non fanno venir meno la incidenza negativa delle circostanze e dei provvedimenti cautelari sopra descritti rispetto alla moralità professionale della Società, la quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 80, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, risulta essere venuta

meno in pendenza della fase di aggiudicazione dell'appalto.


**Rilevata** per quanto sopra la necessità, nell'esercizio della propria funzione di coordinamento e controllo di cui al § 5.1 delle citate Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, di prendere atto di quanto appreso e pertanto procedere in merito all'esclusione del concorrente **PACOS S.r.l.** ed adottare le decisioni conseguenti;

**Tutto ciò visto e rilevato**, ratifica e dispone l'esclusione del concorrente **PACOS S.r.l.** per le motivazioni sopra espresse che hanno fatto venir meno la fiducia nell'Operatore economico.

Il presente provvedimento, ai fini degli obblighi di pubblicità e di comunicazione di cui rispettivamente all'art. 29 e all'art. 76, comma 5 del Codice, sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ufficio del Commissario di Governo [www.ucomidrogeosicilia.it](http://www.ucomidrogeosicilia.it), nonché notificato al concorrente escluso a mezzo piattaforma telematica.

**Il Responsabile Unico del Procedimento**

(Arch. Maurizio Falzone)



**Il Soggetto Attuatore**

Dott. Maurizio Croce

